

FAQ scuole

Ultimo aggiornamento: 24/11/2021

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l'alunno/a a scuola?

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l'alunno/a non abbia altri sintomi sospetti Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l'alunno/a a scuola, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

L'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati.

3. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone.

Scarica: [Mod. 2 per minore](#) e [Mod. 3 per alunno maggiorenne](#)

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

4. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni (compresa quella per l'esecuzione dell'eventuale tampone).

Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o personale scolastico) che abbia già ricevuto un'indicazione dal proprio Medico o che provenga direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra. Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di: 1) autocertificazioni, timbrata dalla scuola (vedi FAQ n. 3); 2) Documento di identità 3) Tessera sanitaria. (Questi documenti saranno oggetto di verifica, e ogni falsa dichiarazione sarà trasmessa alla Procura della Repubblica per le sanzioni del caso).

Clicca il seguente link per scaricare l'elenco dei punti tampone:

[Link punti tampone](#)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

5. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Se l'esito è positivo vedi FAQ n. 6.

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

L'alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:

- di almeno **10 giorni** dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone naso-faringeo molecolare negativo per concludere l'isolamento.

Per il rientro a scuola è necessaria l'attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante.

L'operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:

- di almeno **10 giorni** dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg. La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

7. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Venuto a conoscenza del caso positivo, il referente COVID della scuola si occuperà dell'inserimento dei suoi dati sul portale, messo a disposizione da ATS, inserendo anche i contatti stretti scolastici. Si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla segnalazione:

- Nidi/Infanzia. Caso indice alunno: effettuare un'unica segnalazione che comprende tutti i contatti compresi gli educatori/insegnanti/operatori scolastici. Caso indice educatori/insegnanti/operatori scolastici: effettuare n. 2 segnalazioni distinte, una comprendente i contatti tra gli alunni e l'altra comprendente esclusivamente i contatti tra gli altri educatori/insegnanti/operatori scolastici;
- Per ogni luogo di contatto va fatta una segnalazione sul portale: es. docente caso Covid che ha insegnato in 3 classi, vanno fatte tre segnalazioni distinte, una per ogni classe coinvolta;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

- Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado. Qualora il Dirigente/Referente Covid venisse a conoscenza di una seconda positività nello stesso gruppo classe lo stesso non è tenuto ad effettuare ulteriore segnalazione sul Portale scuole.

Per la ricerca dei contatti stretti si conferma che si va indietro di **2 giorni** dalla data di effettuazione del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19.

Il Ministero della Salute, con nota 0050079-DGPRES-P del 03/11/2021, ha trasmesso il documento 'Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico', elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione della gestione dei contatti in ambito scolastico che tengono conto della tipologia di scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria), della categoria di persona positiva (alunno o insegnante) e del numero di casi che si verificano nella stessa classe.

In sintesi:

Nidi e Scuole dell'Infanzia

- in presenza di uno o più casi Covid tra i bambini, tutti i contatti (bambini e insegnanti/educatori) della stessa classe/bolla vanno in quarantena (Figura 1).
- In presenza di un primo caso in un educatore/insegnante, i bambini della stessa classe/bolla del caso vanno in quarantena.

Gli insegnanti/educatori vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi. Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si sottopongono a due tamponi (antigenici o molecolari): il primo al tempo 0, ossia il prima possibile, indicativamente entro 48 ore dalla segnalazione del caso da parte della scuola. In attesa dell'esito negativo del test l'insegnante/educatore non potrà frequentare la scuola. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e l'attività scolastica può proseguire dal giorno successivo esibendo l'attestazione di sorveglianza e l'esito negativo del test. Si specifica che nel caso in cui l'insegnante educatore non dovesse effettuare uno o entrambi i tamponi previsti dalla sorveglianza con testing, sarà disposta da ATS la quarantena.

- Se si verifica un secondo caso tra gli insegnanti/educatori, tutti gli insegnanti/educatori vanno in quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale (Figura 2).

Scuola Primaria o Secondaria

- In presenza di un caso in un alunno o insegnante (Figura 3), gli alunni della stessa classe non vengono posti in quarantena a patto che si sottopongano a due tamponi (antigenici o molecolari): il primo al tempo 0, ossia il prima possibile, indicativamente entro 48 ore dalla consegna dell'attestazione di sorveglianza con testing da parte della scuola. In attesa dell'esito negativo del test l'alunno non potrà frequentare la scuola. Il secondo tampone è previsto dopo 5 giorni dal primo e l'attività scolastica può proseguire senza interruzione dal giorno successivo esibendo l'attestazione di sorveglianza e l'esito negativo del test (è ammessa una tolleranza di due giorni per l'effettuazione del tampone e quindi fino a T7 con prosecuzione dell'attività didattica senza interruzione, esibendo l'esito negativo del tampone entro il giorno successivo). Si specifica che nel caso in cui l'alunno non dovesse effettuare uno o entrambi i tamponi previsti dalla sorveglianza con testing, sarà disposta da ATS la quarantena.

Si precisa che il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per meno di 4 ore (anche cumulative) nello stesso ambiente del caso positivo e che ha rispettato le misure di prevenzione e sicurezza, non è considerato esposto e pertanto non va segnalato tra i contatti.

Il personale scolastico, qualora sia stato individuato come contatto del caso, sarà posto in quarantena se non vaccinato o ex caso Covid guarito da più di 6 mesi; mentre i vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si sottopongono, come gli alunni, a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

- In presenza di un secondo caso in un alunno o insegnante (Figura 4), sia gli alunni sia gli insegnanti vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi. Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena ma dovranno completare il percorso di sorveglianza già iniziato in occasione del riscontro della prima positività.
- In presenza di un terzo caso tra insegnanti o alunni, tutti i contatti (alunni e insegnanti) vanno in quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale.

Per effettuare i tamponi al tempo 0 e 5, il soggetto dovrà presentarsi, con l'attestazione di ATS di sorveglianza con testing consegnata dalla scuola, ad uno dei punti tamponi presenti nell'elenco scaricabile da questo link che garantiscono l'accesso libero e gratuito nei giorni e orari indicati:

[Link punti tampone](#)

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione, mentre resta facoltà della famiglia effettuare i test, con oneri a proprio carico, presso altri punti tampone autorizzati e presso le Farmacie.

Quando prevista, la durata della quarantena dei contatti dipende dalla presenza o meno di un ciclo vaccinale completo effettuato da almeno 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso Covid 19. Solo i soggetti di età superiore ai 12 anni compiuti potrebbero aver ricevuto un ciclo vaccinale completo.

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore in sorveglianza con testing?

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG) in caso di comparsa di sintomi sospetti.

Non può entrare in ambiente scolastico in attesa dell'effettuazione del primo test. Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la lettera di ATS distribuita dalla scuola e il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non può rientrare a scuola e occorre informare subito il medico curante.

Se anche il risultato del secondo test è negativo può proseguire la frequenza scolastica esibendo la lettera di ATS distribuita dalla scuola e l'esito del test negativo; se invece il risultato è positivo, non può proseguire la frequenza della scuola e dovrà informare subito il medico curante.

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

9. Cosa deve fare un alunno/operatore posto in quarantena?

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG).

Alunno (di età > 12 anni) o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni

E' previsto un periodo di quarantena di **7 giorni** dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato dal 8 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare unito al certificato di vaccinazione anti Covid-19.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni

E' previsto un periodo di quarantena di **10 giorni** dopo la data dell'ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare.

Nell'impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di variante beta (sudafricana) che richiede sempre l'effettuazione di un tampone negativo, il rientro a scuola potrà avvenire dopo **14 giorni** dall'ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 ottobre) e non è necessaria alcuna certificazione di riammissione.

NOTA BENE

I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di quarantena.

10. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

La famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 9.

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.

11. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

12. Alunni fragili

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Flow chart gestione contatti in ambito scolastico

Figura 1

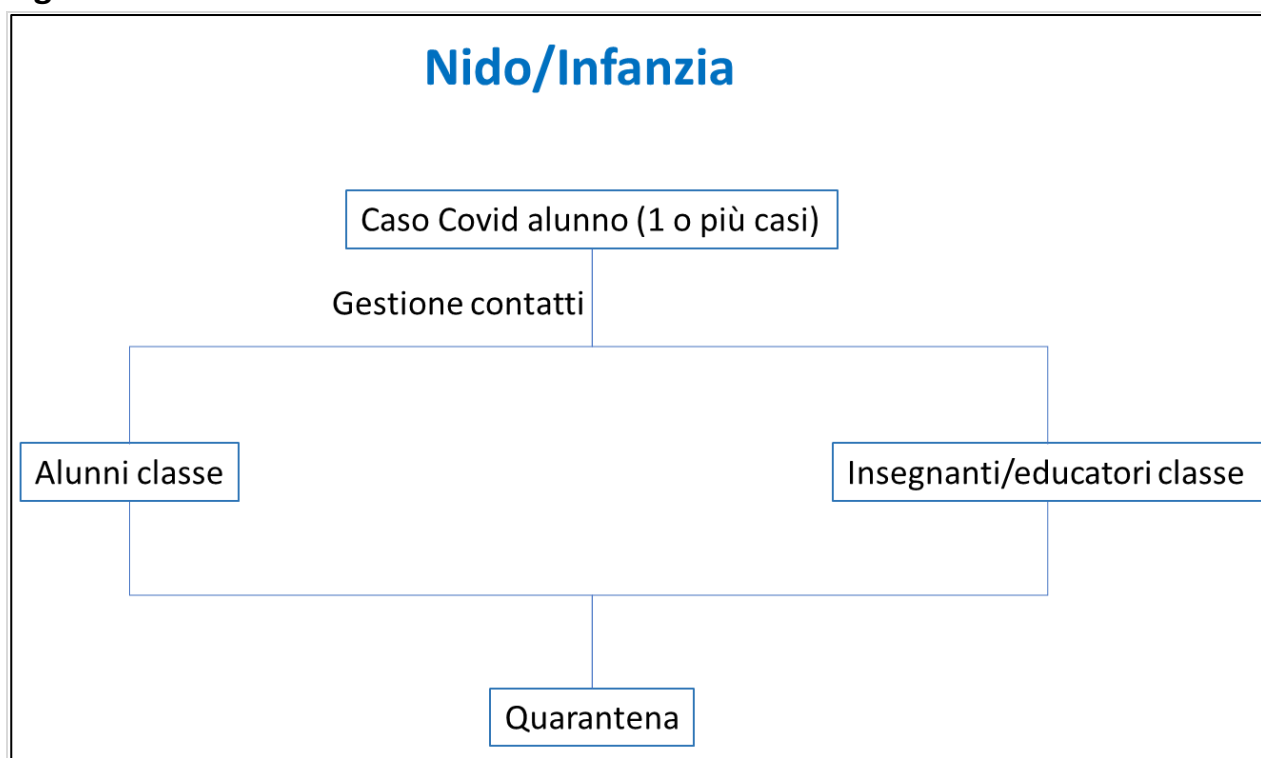
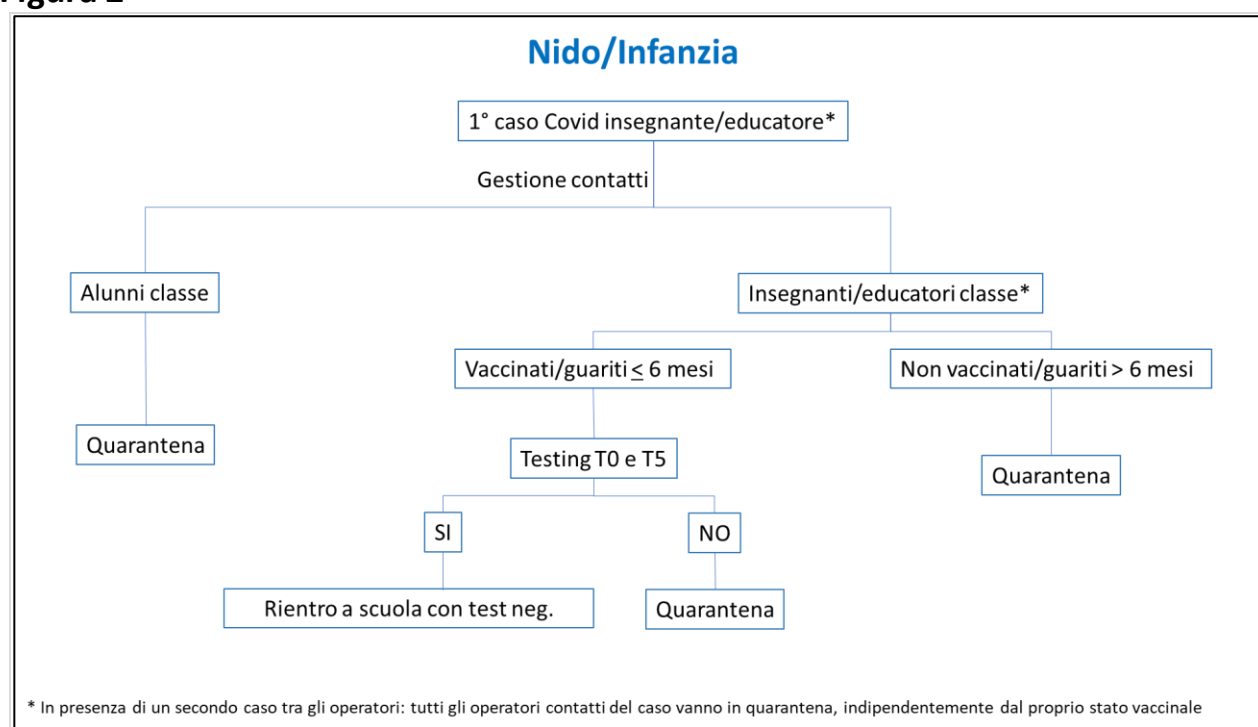


Figura 2



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

Figura 3

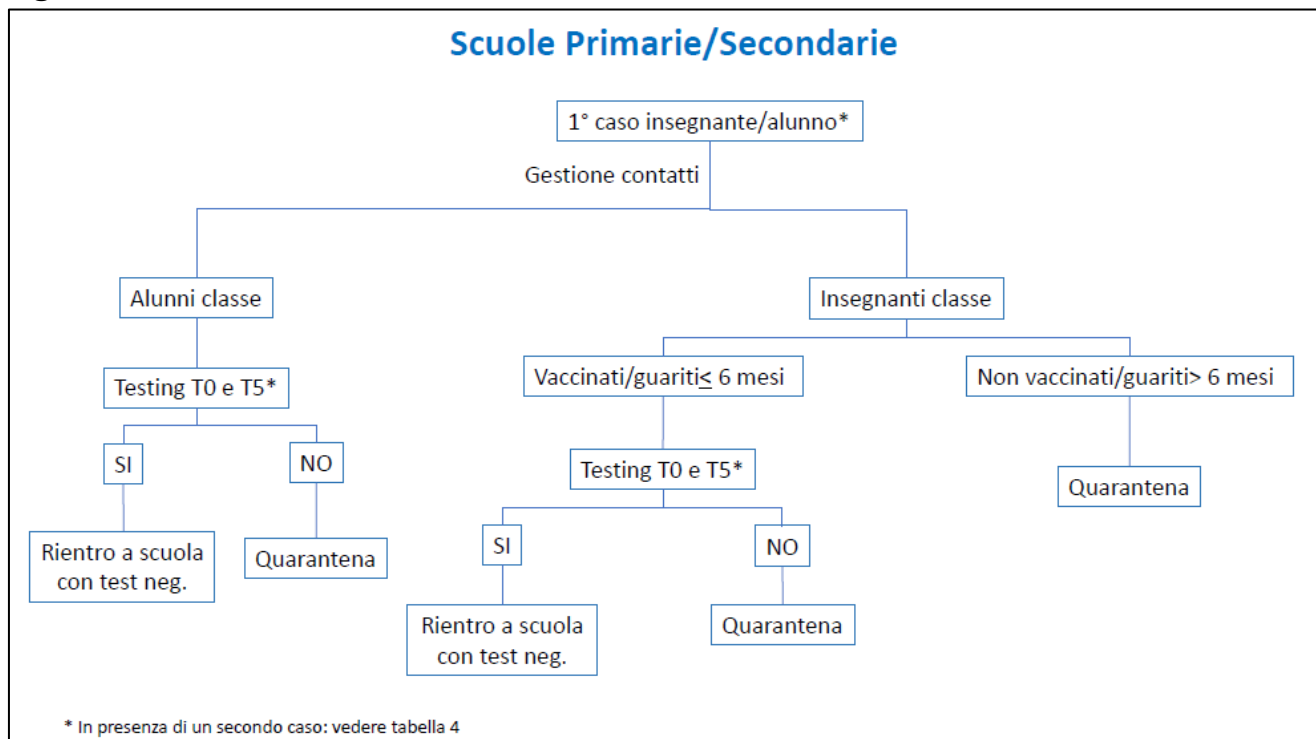


Figura 4

